

unicamente riguardo agli indigenti. Ciò chiaramente risulta da un altro passo di Tito Livio, di cui sfortunatamente non ci è rimasto che il sunto.

La frase che sussiste ne offre per altro qualche cosa di più positivo che non ci dà a conoscere lo storico greco.

*C. Gracchus Trib. pl. perniciosas aliquas leges tulit, inter quas frumentariam ut semisse et triente frumentum plebi daretur* (1).

L'edizione che citiamo non porta veruna variante a questo luogo, e lo stesso scontrasi in un'altra edizione più recente da noi consultata (2).

Appiano per ispiegar questo passo, dice che dopo una tal legge si doveva distribuire ogni mese a spese del pubblico a ciascun plebeo della classe povera, una certa quantità di grano, specie di liberalità ch'era stata sin allora senza esempio (3).

Questi tre testi furono interpretati ed amplificati anche dagli storici francesi. Secondo Catrou e Rouillé nella loro storia romana, in cui non furono sempre lumeggiate dalla critica molte importanti ricerche, la legge venne estesa in due articoli, cioè: 1.<sup>o</sup> Che si costruirebbero in Roma dei pubblici granai, e riempirebbonsi di grani a spese del pubblico tesoro; 2.<sup>o</sup> che se ne distribuirebbe ogni mese a ciascun cittadino, quanto bastar potesse alla sua sussistenza, al prezzo di un mezzo asse per testa (4). Rollin è di avviso che con questa specie di commentario siasi eseguita la distribuzione sulla norma di meno di sei denari della moneta francese per ogni moggio (5). Scorgesi che cotesti due storici ebbero la pretensione di non lasciar nulla a desiderare sulla spiegazione del brano di Tito Livio. Essi determinano il significato delle parole *semis* e *triens* ch'è un po vago, stabilendo l'unità di cui fan parte queste frazioni tanto rap-

(1) *Titi Livii, Histor. Lutetiae* (Parigi) 1573 t. 2 p. 387. *Epitome* l. LX.

(2) Quella di Burmann.

(3) Appiano Stor. delle guerre civili l. I c. 3 parag. 21.

(4) Catrou e Rouillé t. 15 p. 476.

(5) Storia Romana di Rollin t. 9. p. 84.